

RISPOSTA DI ENEL SPA

AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 167/2021/R/GAS

18 giugno 2021

“RIASSETTO DELL’ATTIVITÀ DI MISURA DEL GAS NEI PUNTI DI ENTRATA E USCITA DELLA RETE DI TRASPORTO – Orientamenti finali”

OSSERVAZIONI GENERALI

Enel condivide l’orientamento dell’Autorità finalizzato a favorire il riassetto delle attività di misura del gas nei punti di entrata e uscita della rete di trasporto al fine di perfezionare il rilevamento del gas transitato, riducendo la quota di Gas Non Contabilizzato (GNC) e contribuendo pertanto a migliorare i bilanci a livello di sistema. A tal fine si condivide la previsione di:

- i) *effettuare un censimento impiantistico e soprattutto definire un piano di upgrading/acquisizione degli impianti* al fine di garantire un’evoluzione tecnica degli stessi verso le più moderne ed efficaci soluzioni per una più precisa misurazione dei volumi transitati, un adeguato livello di dettaglio dei dati di misura nonché una loro tempestiva rilevazione e messa a disposizione di tutti gli operatori del sistema;
- ii) *individuare i requisiti minimi impiantistici, prestazionali e manutentivi (ispezioni, verifiche funzionali, verifiche periodiche, ecc.) degli impianti di misura* al fine di garantire la massima qualità e precisione;
- iii) *favorire, su istanza del cliente finale, il trasferimento della titolarità degli impianti di misura del punto di riconsegna al gestore del sistema di trasporto.*

Enel inoltre apprezza che siano state tenute in considerazione le proprie osservazioni, espresse nel corso delle precedenti consultazioni, e più in particolare: (i) l’impegno a mettere a disposizione le informazioni raccolte a tutti i soggetti interessati; (ii) l’espressione di una semplice manifestazione di interesse in fase di censimento; (iii) che sia stato chiarito ex-ante che il cliente non possa tornare in possesso dell’impianto di misura una volta ceduto; (iv) che sia stata garantita una flessibilità nella definizione delle tempistiche di adeguamento degli apparati di misura con la previsione di non applicare penalità per il primo anno; (v) che a tendere sia distinto il corrispettivo in base alle classi di utenza; (vi) la necessità di disciplinare le regole di accesso all’impianto tramite protocolli *ad hoc*.

D’altra parte, si segnala come invece resti ancora da chiarire meglio se ed in quale misura l’articolazione tariffaria garantisca, per i clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto, l’obiettivo richiamato nella Delibera 114/2019/R/Gas di assicurare la neutralità tra mantenere la proprietà dell’impianto o, a fronte del pagamento di un corrispettivo, cederne la titolarità all’impresa di trasporto. In relazione all’articolazione tariffaria del servizio di misura, pur condividendo la necessità di consultare le modalità di determinazione del corrispettivo CM^{CF} secondo le modalità previste dal Codice TAR nel processo di definizione dei criteri di regolazione tariffaria per il 6PRT, si ritiene opportuno evidenziare che, al fine di non penalizzare gli impianti di più grandi dimensioni, siano profondamente da rivedere sin da subito sia il livello sia l’articolazione del corrispettivo CM^{CF}. In ogni caso, per favorire la stabilità e la certezza regolatoria su scelte di investimento che riguardano vite utili medio-lunghe, sarebbe auspicabile che la regolazione in materia sia definita fin

da subito per un periodo corrispondente. In particolare si ritiene necessario che il corrispettivo CM^{CF}, una volta tarato in base al piano di upgrading, sia poi mantenuto stabile, quantomeno nel criterio e auspicabilmente anche nel livello (a meno di piccoli aggiustamenti che si rendano necessari da un anno all'altro). Si ritiene, inoltre, che siano ancora da definire diversi elementi necessari a comporre il quadro d'insieme pertanto, nel manifestare il proprio interesse alla cessione dei propri apparati di misura, la Società sarà in grado di effettuare la propria scelta definitiva e consapevole solo a valle della definizione del quadro regolatorio completo (es. chiusura del procedimento regolatorio di riassetto del servizio di misura, Codice Snam Rete Gas/Testo Integrato, protocolli che definiscano l'accesso in caso di cessione dell'impianto di misura, ecc.). Enel auspica altresì, in linea con le ipotesi operative segnalate da Snam Rete Gas (SRG) all'Autorità, la definizione di un Codice che regoli il processo di misura – anche con riferimento alla generalità dei PdR allacciati alle reti di distribuzione – al fine di garantire uniformità comportamentali da parte di tutti gli operatori coinvolti a vantaggio di tutto il sistema. Tale Codice, o Testo Integrato, potrebbe prevedere, ad esempio, tutti gli obblighi derivanti dalla responsabilità del metering in capo ai titolari dei sistemi di misura nonché gli obblighi in capo ai responsabili del meter reading evitando così la dispersione e la duplicazione della definizione degli stessi all'interno dei codici di rete dei singoli operatori (Distributori per la rete di distribuzione, SRG o altro trasportatore per la rete di trasporto) accentrando le diverse disposizioni in materia previste in ambito TIUC, RTTG, RQTG, TIVG, TISG, RTDG, RQDG, etc..

Enel condivide altresì l'orientamento di prevedere la possibilità per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di cedere la titolarità dell'impianto di misura all'impresa di trasporto su cui l'impianto risulta connesso. A tale proposito sarebbe altresì auspicabile in futuro un'azione più incisiva al fine di superare, in generale, la titolarità dei sistemi di misura in capo ai clienti finali favorendo le imprese di distribuzione e trasporto quali naturali titolari del metering.

Enel auspica altresì che possa con l'occasione trovare una definitiva sistemazione anche la gestione dei dati di consumo delle forniture alimentate direttamente dalla rete di trasporto. A tale proposito si evidenzia che, in generale, i dati di prelievo dovrebbero essere resi disponibili agli operatori, oltre che ai fini del settlement, anche per la corretta gestione degli impegni contrattuali assunti verso il cliente finale. La regolazione è di recente intervenuta, con riferimento alla generalità dei punti di fornitura allacciati alle reti di distribuzione (Delibera 271/2019/R/gas e s.m.i.), normalizzando le modalità per la messa a disposizione dei dati di lettura/consumo da parte delle imprese di distribuzione alle controparti commerciali, tramite gli utenti della distribuzione (UdD), attraverso la piattaforma *cloud* del Sistema Informativo Integrato (SII). Detto processo potrebbe essere esteso anche alle forniture alimentate direttamente dalla rete di trasporto prevedendo, ad esempio, la messa a disposizione degli stessi dati di consumo utilizzati attualmente per i processi di settlement anche agli operatori controparti contrattuali della fornitura secondo le medesime modalità (piattaforma *cloud* del SII) e tempistiche attualmente previste per la generalità delle forniture alimentate dalle reti di distribuzione. Potrebbero a tal fine essere individuati dei flussi ad *hoc* ponendo ad esempio in capo a SRG la responsabilità di garantirne la messa a disposizione con riferimento alla totalità delle forniture connesse alla rete di trasporto (sia quindi di quelle connesse direttamente alla rete di SRG che di quelle connesse alle reti di altri trasportatori).

OSSERVAZIONI SPECIFICHE

S1. Osservazioni in merito agli obiettivi dell'intervento dell'Autorità.

Non si hanno ulteriori osservazioni oltre quanto riportato nelle osservazioni generali.

S2. Osservazioni in merito ai ruoli e alle responsabilità dell'attività di misura.

S3. Osservazioni in merito alla responsabilità dell'attività di meter reading in capo alle imprese di trasporto, al ruolo dell'impresa maggiore di trasporto e alle esigenze di coordinamento.

Ad integrazione di quanto riportato nelle osservazioni generali, Enel intende evidenziare che sarebbe opportuno prevedere in capo a SRG, in forza del mandato che la regolazione intende assegnarle in materia di coordinamento e controllo delle attività di meter reading con riferimento a tutti i punti di misura connessi alla rete di trasporto, anche la responsabilità diretta nei confronti di tutti gli operatori destinatari dei dati di consumo rispetto a segnalazioni di incoerenze, reclami, contenziosi, etc. Naturalmente dovrà altresì essere prevista la possibilità per SRG di rivalersi a sua volta nei confronti delle altre società di trasporto qualora il reclamo/contenzioso sia riconducibile a punti di misura e ad attività nella responsabilità di quest'ultime. Ciò faciliterebbe tutti gli operatori, e il sistema in generale, che troverebbero in SRG l'interlocutore privilegiato per dirimere tutte le criticità riconducibili ai processi di rilevazione e messa a disposizione dei dati di lettura/consumo. Ciò garantirebbe un intervento tempestivo ed efficace consentendo di intercettare e rimuovere eventuali criticità e gli impatti conseguenti sia sulla gestione del cliente finale sia sulla corretta attribuzione delle partite fisiche a bilancio.

Al fine di consentire a SRG di assolvere al ruolo centrale che la regolazione intende porre a suo carico in materia di gestione dei dati di misura/consumo, Enel condivide la previsione dell'Autorità di rafforzare i livelli di servizio relativi alla trasmissione e messa a disposizione delle misure da parte delle altre imprese di trasporto a favore di SRG. Enel ritiene condivisibile, in particolare, la previsione di consentire a SRG l'accesso diretto da remoto alle misure rilevate dagli impianti di misura sotto la responsabilità delle altre imprese di trasporto, fermo restando che il dato di misura raccolto dalle imprese di trasporto in qualità di responsabile del meter reading, ed eventualmente da queste ricostruito o stimato e quindi validato, rimanga l'unico riferimento per la contabilizzazione finale del gas e il dato ufficiale da mettere a disposizione degli altri operatori.

S4. Osservazioni in merito all'attività di misura del trasporto gas svolta dalle altre imprese regolate.

Enel condivide l'orientamento dell'Autorità in materia di obblighi a carico delle imprese regolate di cui al punto 7 del DCO.

S5. Osservazioni in merito alla razionalizzazione del quadro regolatorio delineata nel presente capitolo.

Come già evidenziato nelle osservazioni generali, Enel condivide l'orientamento dell'Autorità di disciplinare in un Testo Integrato *“le modifiche disposte, in termini generali per quanto riguarda l'assetto dell'attività di misura nonché in maniera più puntuale relativamente ai requisiti minimi/ottimali, agli standard di qualità e al sistema di incentivazione al rispetto dei requisiti minimi”*. A nostro avviso sarebbe auspicabile che detto Testo Integrato disciplini nel modo più ampio possibile ruoli, responsabilità e obblighi in materia sia di metering che di meter reading facendo altresì convergere in esso la regolazione in materia attualmente dispersa nei codici di rete dei singoli operatori (Distributori, SRG e altri trasportatori) e nei testi integrati TIUC, RTTG, RQTG, TIVG, TISG, RTDG, RQDG, etc. È auspicabile pertanto che tale testo oltre che essere complementare alla restante regolazione, sia il più ampio e completo possibile e che possa raccogliere tutti gli obblighi e responsabilità in materia di metering e meter reading con riferimento a tutti i punti di misura indipendentemente dalla loro ubicazione su reti dei distributori piuttosto che su rete di trasporto.

S6. Osservazioni in merito ai requisiti minimi e ottimali.

S7. Osservazioni in merito agli standard di qualità.

S8. Osservazioni in merito al monitoraggio dei requisiti e del rispetto degli standard di qualità.

S9. Osservazioni in merito al sistema di incentivazione al rispetto dei requisiti e degli standard di qualità.

S10. Osservazioni in merito ai criteri di dimensionamento dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di metering e degli indennizzi/penalità per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di meter reading.

Non si hanno ulteriori osservazioni oltre quanto riportato nelle osservazioni generali.

S11. Osservazioni in merito al censimento impiantistico e alla manifestazione dell'interesse a cedere l'impianto.

S12. Osservazioni in merito al Piano di adeguamento e alla cessione degli impianti di misura all'impresa di trasporto.

Enel condivide l'opportunità di un censimento degli impianti di misura a cura di ciascuna impresa di trasporto, con riferimento a tutti gli impianti connessi alla propria rete, indipendentemente dalla loro titolarità. In particolare, è condivisibile la previsione della facoltà per il titolare dell'impianto, qualora sia un cliente finale direttamente allacciato alla rete di trasporto, di esprimere in occasione del censimento un interesse rispetto alla cessione dell'impianto di misura nei confronti dell'impresa di trasporto senza che tale manifestazione di interesse abbia natura vincolante, salvo esplicita volontà del cliente finale. Al fine di favorire la cessione della titolarità degli impianti da parte dei clienti finali, è condivisibile e apprezzabile la previsione dell'Autorità di poter manifestare in qualsiasi momento all'impresa di trasporto la volontà di procedere alla cessione, anche successivamente al censimento e all'entrata in vigore del nuovo quadro regolatorio. Ciò al fine di garantire il cliente finale rispetto

allo svolgimento dei complessi processi preliminari e funzionali all'assunzione di una decisione finale in tal senso. Per favorire il raggiungimento dell'obiettivo è opportuno che la regolazione stabilisca i criteri da rispettare per manifestare la volontà di cessione così da poterne stabilire con certezza la decorrenza temporale a partire dalla quale il cliente finale risulti sollevato da tutti gli obblighi in materia di rispetto dei requisiti tecnici, manutentivi e prestazionali oltre che dall'applicazione dei corrispettivi connessi al rispetto degli standard di qualità. In ogni caso, si ritiene opportuno che al cliente finale, dal momento in cui inizi a pagare il corrispettivo CM^{CF} , in nessun caso possano essere eccepiti a vario titolo adeguamenti impiantistici a normative previgenti o penali per il mancato rispetto degli standard.

Sempre al fine di facilitare la cessione degli impianti e dare certezze al cliente finale, è auspicabile che la regolazione escluda la possibilità di non accoglimento della richiesta, anche in presenza di eventuali elementi ostativi quali ad esempio l'apparente impossibilità di accedere in sicurezza agli impianti di misura o l'indisponibilità dei titoli di proprietà dell'impianto. A tale proposito si evidenzia che le situazioni impiantistiche dei punti di misura sono molte diverse fra loro e frutto della stratificazione storica degli interventi tecnici sia sul punto di misura sia sull'impianto cui la fornitura è asservita. Per tutte le suddette ragioni gli impianti di misura potrebbero, ad esempio, trovarsi inglobati all'interno dei siti produttivi, non essere direttamente accessibili dall'esterno, potrebbe essere necessario continuare a garantire l'accesso per interventi tecnici di messa in sicurezza da parte del cliente finale anche a valle della cessione, etc. In generale si ritiene opportuno che, a fronte della manifestazione di interesse alla cessione della titolarità dell'impianto, sia demandata alle parti (cedente e cessionario) la definizione di un disciplinare che regoli le modalità di accesso all'impianto, evitando interferenze con le attività produttive.

In caso di cessione dell'impianto all'impresa maggiore di trasporto, si rende necessario disciplinare le regole di accesso all'impianto ad esempio attraverso protocolli ad hoc al fine di minimizzare le interferenze nelle attività di rispettiva competenza; ciò al fine di non limitare le possibilità di eseguire gli interventi che rimarrebbero a carico dell'operatore cedente, ad esempio su componenti della linea gas non appartenenti al sistema di misura ma situate nei pressi del sistema stesso (valvole, riscaldatori, impianti antincendio...). Tali interventi potrebbero anche avere carattere di urgenza, come ad esempio in caso di verifica e ripristino blocchi, e quindi l'operatore cedente dovrebbe mantenere il diritto di accesso alla stazione di misura senza preavviso. In ogni caso va evitato di ricorrere al "diritto di servitù" nella proprietà, e sarebbe opportuno disciplinare il "diritto di accesso" secondo regole prestabilite.

In caso di cessione dell'impianto all'impresa maggiore di trasporto, si ritiene assolutamente necessario garantire la possibilità di telelettura da parte del cliente dei consumi giornalieri e mensili di metano e l'accesso in continuo, attraverso rete di comunicazione e relativi protocolli, ai segnali di output del gascromatografo da parte dei sistemi di controllo delle unità di generazione in quanto fondamentale per le operazioni aziendali. Inoltre, gli eventuali adeguamenti in cabina che dovessero comportare l'interruzione dell'erogazione del metano dovrebbero essere ovviamente concordati con il cliente e posticipati in funzione delle esigenze dello stesso ed infine occorre regolare anche la cessione dell'energia elettrica per l'alimentazione dell'impianto.

S13. Osservazioni in merito al criterio di incentivazione dell'impresa maggiore di trasporto in relazione al numero di impianti ispezionabili in un anno e al numero di ispezioni ritenute opportune nel corso della vita utile degli impianti.

Non si hanno ulteriori osservazioni oltre quanto riportato nelle osservazioni generali.

S14. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione tariffaria del servizio di misura e di valorizzazione degli impianti ceduti all'impresa di trasporto.

S15. Osservazioni in merito all'opportunità di prevedere specifiche forme di incentivazione alla cessione degli impianti di misura.

Ad integrazione di quanto evidenziato nelle osservazioni generali circa l'articolazione del livello tariffario previsto per il servizio di *metering* a carico dei clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto che volessero avvalersi della cessione della titolarità dell'impianto di misura, si intende evidenziare che per l'anno 2022 l'applicazione del corrispettivo CM^{CF} pari a 0,517079 €/a/Smc/g, anche a fronte di uno sconto strutturale del 50% (peraltro al momento ipotizzato soltanto per i primi 4 anni), a capacità di trasporto commisurate a quelle delle centrali termoelettriche porterebbe a valori di gran lunga superiori ai costi di installazione e manutenzione degli impianti presso gli stessi clienti finali.

Si evidenzia infine che, per quanto riguarda l'articolazione tariffaria, sebbene vada nella giusta direzione la volontà di distinguere tra sistemi di misura con una portata maggiore o minore di 30.000 Sm³/h, occorrerebbe differenziare ulteriormente il corrispettivo CM^{CF} per una degressività all'aumentare delle portate al fine di assicurare un'effettiva neutralità tra mantenere la proprietà dell'impianto o cederlo all'impresa di trasporto.